REGOLAMENTO (CEE) N. 247/76 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1976

che modifica la frequenza delle gare parziali effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2101/75 per l'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2665/75 (5), gli Stati membri procedono ogni due settimane a gare parziali per l'esportazione di zucchero della campagna 1975/1976; che, tenuto conto in particolare delle disponibilità di zucchero della Comunità e dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, occorre ripristinare la frequenza settimanale delle gare parziali; che, per motivi di ordine amministrativo, occorre inoltre prevedere deroghe a tale frequenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2101/75 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale che deve aver luogo successivamente al 4 febbraio 1976 inizia il 5 febbraio 1976 e scade alle ore 10 di mercoledì 11 febbraio 1976.

2. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna delle gare parziali successive:

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;

b) scade alle ore 10 del mercoledì che segue il giorno di scadenza del termine precedente di cui trattasi.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista:

a) per mercoledì 17 marzo 1976 scade alle ore 10 di martedì 16 marzo 1976;

b) per mercoledì 2 giugno 1976 scade alle ore 10 di giovedì 3 giugno 1976;

c) per i mercoledì 14 e 21 luglio 1976 scade alle ore 10 rispettivamente di martedì 13 e di martedì 20 luglio 1976. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.
(5) GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 26.